

COMUNE DI TARSIA

TITOLO 01 - IL COMUNE

CAPO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

LA COMUNITA' LOCALE

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA' NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

06. IL COMUNE PUO' ATTUARE UN DECENTRAMENTO DI FUNZIONI E DI ATTIVITA' MEDIANTE L' ISTITUZIONE DI FRAZIONI E CONTRADE E ADOTTANDO APPOSITI REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO.

ART. 02

IL TERRITORIO

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAI TERRENI CIRCOSCRITTI ALLE MAPPE CATASTALI (N. 48 FOGLI) CONFINANTI A NORD CON I COMUNI DI: SAN LORENZO DEL VALLO, A NORD-EST SPEZZANO ALB; A SUD, BISIGNANO, SAN SOFIA D'EPIRO; A EST, CORIGLIANO, TERRANOVA DA SIBARI, SAN DEMETRIO C. , SAN SOFIA D'EPIRO, AD OVEST SAN MARCO ARGENTANO; A SUD-OVEST SAN MARCO ARGENTANO; A NORD-OVEST ROGGIANO GRAVINA.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

04. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO STABILITI CON APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 03

IMPEGNO CIVICO CONTRO LA CULTURA MAFIOSA

01. IL COMUNE DI TARSIA, NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE E DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE, NONCHE' DEI SUPREMI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI SOLIDARIETA' E DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SI IMPEGNA A PROMUOVERE E FAVORIRE TUTTE

QUELLE INIZIATIVE VOLTE A SVILUPPARE LA REAZIONE ALLA CONTROCULTURA MALAVITOSA E MAFIOSA.

02. IL COMUNE DI TARSIA, NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE E DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE, NONCHE' DEI SUPREMI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI SOLIDARIETA' E DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SI IMPEGNA A PROMUOVERE E FAVORIRE TUTTE QUELLE INIZIATIVE VOLTE A SVILUPPARE LA REAZIONE ALLA CONTROCULTURA MALAVITOSA E MAFIOSA.

03. IL COMUNE SI IMPEGNA, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE E FUNZIONI A DENUNCIARE LE ATTIVITA' DELINQUENZIALI, ORGANIZZATE E NON, PUR SE CONNESSE A TERRITORI NON RIENTRANTI NEL PROPRIO.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA A SVOLGERE, ANNUALMENTE, CORSI DI RICHIAMO ALLE REGOLE DELLA CIVICA EDUCAZIONE, ONDE FAVORIRE LO SVILUPPO DI UNA COSCIENZA SOCIALE NON VIOLENTA E RISPETTOSA DEI DIRITTI ALTRUI.

ART. 04

SOLIDARIETA'

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATA DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE, NELLE DIVERSE ARTICOLAZIONI SIA DI TIPO LAICO CHE RELIGIOSO.

04. RICONOSCE LA FUNZIONI ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONE SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E TERRITORIALE PRESENTI CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE.

ART. 05

DIRITTO ALLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L' ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 06

TUTELA DELL' AMBIENTE

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE

L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACUSTICO E DELLE ACQUE.

ART. 07

EMIGRAZIONE

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, E NEL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE STATALE E REGIONALE, OPERA AL FINE DI RIMUOVERE LE CAUSE DELL'EMIGRAZIONE.

02. IL COMUNE INDIVIDUA FORME DI PARTECIPAZIONE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DEI LAVORATORI EMIGRATI E DEI LAVORATORI STRANIERI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

03. CURA ALTRESI' LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TRA GLI EMIGRATI PER SOSTENERE E RAFFORZARE L'IDENTITA' ORIGINARIA E RISALDARE I RAPPORTI CON LA TERRA DI ORIGINE.

ART. 08

RIVALUTAZIONE DEL CENTRO STORICO

01. IL COMUNE ASSUME ALTRESI', OGNI IDONEA INIZIATIVA PER LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON ISTITUTI DI CREDITO AL FINE DI FAVORIRE FORME CREDITIZIE RIVOLTE ALL'ACQUISTO E ALLA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI UBICATI NEL CENTRO STORICO ALLO SCOPO DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE E ALLA RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO.

ART. 09

OCCUPAZIONE GIOVANILE

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA INIZIATIVE, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA ATTE A FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE. A TAL FINE RISERVA LA PERCENTUALE DELL'1 % DELLA SPESA CORRENTE DEL BILANCIO COMUNALE ALLE POLITICHE GIOVANILI, INDIVIDUANDO ANCHE IDONEI STRUMENTI DI INFORMAZIONE E DI DIVULGAZIONE DI PROVVEDIMENTI STATALI E REGIONALI INTESI A FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.

ART. 10

TUTELA DELLA TERZA ETA'

01. NELL'AMBITO DEI PROBLEMI DELLA TERZA ETA' IL COMUNE PROMUOVE INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'INSERIMENTO DELL'ANZIANO NELLA COMUNITA' ATTIVA, PREVEDENDO ALTRESI' INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE RICREATIVE E CULTURALI.

ART. 11

VOLONTARIATO

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE INCORAGGIA FORME DI VOLONTARIATO NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA DEI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA, IN

OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

ART. 12

SPORT E TURISMO

01. IL COMUNE INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

CAPO 02

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 13

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DELLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

03. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:

A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE.

B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;

C) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

D) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;

E) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;

F) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI.

G) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;

H) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.

04. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE ED I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.

ART. 14

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE - NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE - PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE: IN ECONOMIA; IN CONCESSIONI A TERZI; A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE; A MEZZO DI ISTITUZIONI; A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI

A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE; A MEZZO DI ALTRE
EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE.

ART. 15

SERVIZI ELETTORALI E D'ANAGRAFE, FUNZIONI DELEGATE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE,
DI STATISTICHE E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI
GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI DI
COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGA AFFIDATE CON LEGGI,
CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE
NECESSARIE.

04. COMPETONO AL COMUNE E VENGO AFFIDATE DAL SINDACO - OVE
OCCORRA - FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE
SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

ART. 16

PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA
REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME
METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI
SVILUPPO ECONOMICO ED I PIANI D'INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO
TERRITORIO.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE
FINANZIARIE IN MODO DA APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA
PROGRAMMAZIONE.

CAPO 03

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 17

LIBERTA' ASSOCIATIVA E PARTECIPATIVA

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE
ANCHE SU BASE DI QUARTIERE E DI FRAZIONE.

ART. 18

PRO-LOCO

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE
MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONI IN
USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIO APPOSITE
CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO,
POLITICO E CULTURALE DELLE COMUNITA'.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE

DEBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTANDO OLTRE LA DOMANDA ANCHE LO STATUTO E L' ATTO COSTITUTIVO, NELLE FORME REGOLAMENTARI.

03. LA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO - PREVIO PARERE DELLA GIUNTA VALUTERA' DEI REQUISITI PREVISTI DALL' APPOSITO REGOLAMENTO CIRCA LA NATURA DEL SOSTEGNO, CHE L' AMMINISTRAZIONE VORRA' DISPORRE CON DELIBERE DELLA GIUNTA STESSA.

04. IL COMUNE RICONOSCE ALL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO IL RUOLO DI STRUMENTO DI BASE PER LA TUTELA DEI VALORI NATURALI, ARTISTICI E CULTURALI NONCHE' DI PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' TURISTICA E CULTURALE CHE SI ESTRINSECA ESSENZIALMENTE IN:

- A) INIZIATIVE RIVOLTE PER FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE TURISTICA CULTURALE NONCHE' DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE, FOLKLORISTICO ED AMBIENTALE DELLA LOCALITA';
- B) INIZIATIVE RIVOLTE A RICHIAMARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA LOCALITA' ED A MIGLIORARE LE CONDIZIONI GENERALI DEL SOGGIORNO;
- C) INIZIATIVE IDONEE A FAVORIRE, ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOCIALI DEL TURISMO;
- D) ASSISTENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA;
- E) ATTIVITA' RICREATIVE;
- F) COORDINAMENTO DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' LOCALI.

05. IN CASI DETERMINATI, E NELLE FORME E CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, ALLA PRO LOCO POTRANNO ESSERE AFFIDATE ATTIVITA' E SERVIZI ATTINENTI AL SETTORE DELLO SPETTACOLO AI SENSI DELL' ARTT. 32 LETT. F. L. 142/90 .

ART. 19

L' ISTITUZIONE

01. IL COMUNE AI FINI DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE PUO' COSTITUIRE UN' ISTITUZIONE QUALE ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. LA GESTIONE DI TALE ISTITUZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE AD ASSOCIAZIONI AVENTI STATUTARIAMENTE FINI ANALOGHI E QUELLI DELLA ISTITUZIONE COMUNALE.

03. LA GESTIONE PUO' ALTRESI' AVVENIRE CON LA PARTECIPAZIONE A MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DAL COMUNE E CON LA MINORANZA DEI RESTANTI MEMBRI, DESIGNATA DALLE ASSOCIAZIONI, AVENTI I REQUISITI RICONTRATI DAL COMUNE STESSO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO.

04. IN CASO DI COSTITUZIONE DI APPOSITE " ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI " LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E CIOE' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE.

05. LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DELL' ISTITUZIONE DETERMINANO FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI NONCHE' I CRITERI ED I REQUISITI DI FUNZIONAMENTO.

ART. 20

FONDAZIONE FERRAMONTI

01. IL COMUNE RICONOSCE LA FONDAZIONE INTERNAZIONALE " FERRAMONTI DI TARSIA " PER L'AMICIZIA TRA I POPOLI, CON SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.

02. NELLE FORME E CON LE MODALITA' DI CUI AL REGOLAMENTO IL COMUNE SI IMPEGNA ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE, ED IN PARTICOLARE ADERISCE ALLE MANIFESTAZIONI INDETTE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL 25 APRILE.

03. IL COMUNE FAVORISCE ALTRESI' TUTTE LE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN MUSEO STORICO E DEL RECUPERO DI STRUTTURE ESISTENTI, NELLA RIAFFERMAZIONE DEI VALORI DELL'ANTIFASCISMO E NEL RISPETTO DELLA SOLIDARIETA' E DELL'AMICIZIA TRA I POPOLI.

ART. 21

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONI DEI CITTADINI.

02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI, DEI MESTIERI E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI FORMALI NONCHE' DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' LORO SOTTOPORRE.

04. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBBOONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 22

DECENTRAMENTO

01. IL COMUNE PROMUOVE LA NOMINA DI COMITATI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE PER LA GESTIONE DI UNA SERIE DI AFFARI DETERMINATI ED ELENCATI TASSATIVAMENTE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO PREVEDERA', ALTRESI', IL NUMERO DEI MEMBRI, I CRITERI DI NOMINA, LA COMPOSIZIONE, LE EVENTUALI DELEGHE DEL SINDACO E LA SEDE PRESSO LA QUALE ESERCITARE I POTERI E LE PUBBLICHE FUNZIONI.

ART. 23

PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, NOTIFICANDO AD ESSI IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTATE.

02. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE, DI OPERE PUBBLICHE, D'USO DEL SOTTOSUOLO, DI PIANI COMMERCIALI, IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DEL PROCEDIMENTO, MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE, ENTRO LO GIORNI DALLA NOTIFICA DI CUI AL COMMA 01 .

04. IL COMUNE DARA' MOTIVAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI DEGLI INTERESSATI NEGLI ATTI FORMALI IDONEI PER LE DECISIONI DELL' AMMINISTRAZIONE.

05. I CITTADINI CHE PER QUALSIASI RAGIONE SI DOVESSERO RITENERE LESI NEI LORO DIRITTI ED INTERESSI POSSONO SEMPRE RICORRERE NELLE FORME DI LEGGE.

ART. 24

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. IL COMUNE GARANTISCE IL LORO TEMPESTIVO ESAME ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE IN SEGRETERIA.

ART. 25

PROCEDIMENTO PER LE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI

01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PROPOSTE E PETIZIONI SIA SINGOLE CHE ASSOCIATE.

02. ESSE DEBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO IL PETITUM CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE STESSO.

03. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI, ALTRESI', DEBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE. LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE A PENA D' INAMMISSIBILITA'.

04. ALLE ISTANZE PROPOSTE E PETIZIONE AMMESSE, ESAMINATE E DECISE, E' DATA RISPOSTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.

05. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA AGLI INTERESSATI.

06. LA GIUNTA DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBONO O POSSONO COMPORTARE DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE DELL' AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELL' ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL' AMBITO DEI POTERI DEI RISPETTIVI ORGANI.

07. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE VERSO IL SINDACO E LA GIUNTA E IN CONSIGLIO COMUNALE.

08. DI ISTANZE, PROPOSTE PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E LETTERE E' CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 26

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DEL 25% DEI CITTADINI ELETTORI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E RESIDENTI NEL COMUNE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI ALLE LEGGI

TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI MENTRE SONO AMMESSE QUELLE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

04. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE RICHiesta AL SINDACO CHE ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL COMITATO DEL REFERENDUM STESSO LA DISCUTE IN GIUNTA ED ESPRIME APPOSITO PARERE DI AMMISSIBILITA' E DI REGOLARITA' ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI.

05. LA G. M. DOVRA' VALUTARE LA REGOLARITA' DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, DELL'OGGETTO E DELLE FIRME AUTENTICATE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI.

07. IL REFERENDUM QUALORA NULLA OSTI PUO' ESSERE INDETTO ENTRO 90 GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA D'INDIZIONE.

08. PER LE PROCEDURE DI VOTO SI SEGUONO QUELLE RELATIVE ALLA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

09. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTE DAL REFERENDUM L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' FAR FRONTE CON PROPRIE ENTRATE FISCALI.

ART. 27

DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE PUO' PREVEDERE CON PROPRIO REGOLAMENTO L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL " DIFENSORE CIVICO " AL FINE DELLA GARANZIA, DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE STESSA.

02. COMPITO DEL " DIFENSORE CIVICO " E' QUELLO DI SEGNALARE, AD ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, OPPURE DI FORMAZIONI SOCIALI E SINDACALI RICONOSCIUTI, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

03. TALI " SEGNALAZIONI " PUO' EFFETTUARLE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA.

04. IL " DIFENSORE CIVICO " QUALORA LO RITENGA NECESSARIO PUO' ESERCITARE, DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, AZIONE POPOLARE ED I RICORSI CHE SPETTEREBBERO AL COMUNE.

05. L'EVENTUALE DENUNCIA PENALE DEL DIFENSORE CIVICO E' ATTO DOVUTO IN QUANTO PUBBLICO UFFICIALE.

ART. 28

MODALITA' ELETTIVE

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, TRA I CITTADINI DI PROVATA ESPERIENZA E MORALITA', PROFESSIONALITA' ED IMPARZIALITA', CHE ABBIANO MATURATO I 40 ANNI DI ETA' E NON SUPERATO I 70 ANNI. EVENTUALI INCOMPATIBILITA' O MOTIVI DI INELEGGIBILITA' SONO POSTI DAL REGOLAMENTO.

02. EGLI RESTA IN CARICA 05 ANNI, PUO' ESSERE REVOCATO, MA PUO' ESSERE RIELETTO NELLE STESSE FORME NON PIU' DI UN'ALTRA VOLTA.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO ED ACQUISTA LA FIGURA DI PUBBLICO UFFICIALE CON TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE. EGLI

GIURA DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE - PRIMA DI ASSUMERE L'INCARICO - SECONDO LA FORMULA DELL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957 ,
N. 03 .

04. AD ESSO SPETTA UN COMPENSO PARI AL 50% DI QUELLO DEL SINDACO DEL COMUNE IN RELAZIONE ALLE LEGGI VIGENTI E TUTTE LE PREROGATIVE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICATO.

05. A DISPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL " DIFENSORE CIVICO " IL COMUNE STRUTTURA UN UFFICIO .

06. AL " DIFENSORE CIVICO " SPETTA DI DIRITTO DI CONOSCERE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE E DI AVERNE FOTOCOPIA.

07. IL " DIFENSORE CIVICO " PARTECIPA DI DIRITTO COME OSSERVATORE, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI VOTO ANCORCHE' CONSULTIVO. PUO' ESPRIMERE PROPRIA PUBBLICA OPINIONE SOLO SE RICHIESTO DAL SINDACO O DA CHI PRESIEDE L'ORGANO COLLEGIALE.

08. IL " DIFENSORE CIVICO " DOPO L'ELEZIONE, ENTRO 30 GIORNI PRESENTA UNA SINTESI DI PROGRAMMA CHE INDICA LE LINEE ENTRO LE QUALI INTENDE AGIRE PER QUANTO DI PROPRIA INIZIATIVA. EGLI E' OBBLIGATO A PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALTRESI', UNA RELAZIONE ENTRO IL 10 OTTOBRE, OVE SI ILLUSTRANO L'ATTIVITA' SVOLTA E LE PROPOSTE CHE VENGONO RIVOLTE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO PER RIMUOVERE ABUSI, DISFUNZIONI E CARENZE DELLA AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO SOLUZIONI TECNICHE PER L'EFFICENZA, L'EFFICACIA E LA PRODUTTIVITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

09. QUALORA IL " DIFENSORE CIVICO " PRESENTI DIMISSIONI IRREVOCABILI, ENTRO 45 GIORNI DALLA PRESA D'ATTO E' NECESSARIO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE NE ELEGGA UN'ALTRO. SINO A TALE ELEZIONE ED ACCETTAZIONE E SCAMBIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI, IL " DIFENSORE CIVICO " DIMESSO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA " PROROGATIO " .

ART. 29

COMPETENZE DEI SERVIZI

01. L'AMMINISTRAZIONE INDICE ANNUALMENTE PER IL MESE DI APRILE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI D'INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI, AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE, E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E TERRITORIALI RICONOSCIUTE.

02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI, AVVIATA A CURA DEL SINDACO CHE ANCHE LA CONCLUDE, FA IL BILANCIO DELL'ANDAMENTO DELLA QUANTITA', QUALITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI, FORMULANDO IDONEE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DI ESSI.

03. IL " DIFENSORE CIVICO " HA L'OBBLIGO NELLA OCCASIONE DI SVOLGERE UNA PROPRIA RELAZIONE EVIDENZIANDO EVENTUALI ABUSI, CARENZE, DISFUNZIONI DI SERVIZI.

04. LE ASSOCIAZIONI DELL'UTENZA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RICONOSCIUTE PARTECIPANO CON PROPRIE RELAZIONI VOLTE AD EFFETTUARE VALUTAZIONI E PROPOSTE .

05. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO FATTE PROPRIE DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PER LE EVENTUALI DECISIONI DI

MERITO.

06. APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO PREVEDERA' LA SPESA PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

CAPO 04

FORMA DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL' INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 30

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

01. TUTTI I CITTADINI -SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI- HANNO DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL

RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI.

02. PER OGNI SETTORE, SERVIZIO E UNITA' OPERATIVA OVVERO UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNQUE DENOMINATA. L' AMMINISTRAZIONE MEDIANTE L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CONFERISCE I POTERI AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DEL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

03. L' AMMINISTRAZIONE COSTITUIRA', ALTRESI' APPOSITO UFFICIO DI PUBBLICHE RELAZIONI ABILITATO A RICEVERE EVENTUALI RECLAMI E SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

04. IL COMUNE GARANTISCE - MEDIANTE IL REGOLAMENTO- AI CITTADINI L' INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL' ORIGINE DI ESAME DELLE DOMANDE PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE GLI RIGUARDANO.

05. IL COMUNE ESEMPLIFICHERA' LA MODULISTICA E RIDURRA' LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONE, APPLICANDO LE

DISPOSIZIONI SULL' AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 , N. 15 .

06. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E ALTRESI' ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALL' ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE. L' APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ORGANICAMENTE LA MATERIA.

ART. 31

INFORMAZIONE ALLE O.O.S.S.

01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE RICONOSCIUTE DAL DECRETO MINISTERIALE AI SENSI DEL ARTT. 08 DEL D.P.R. 23 AGOSTO 1988 , N. 395 - ED ESISTENTI CON PROPRIE STRUTTURE FORMALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE HANNO DIRITTO D' INFORMAZIONE SULLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO ISTITUZIONALE.

02. L' INFORMAZIONE SI CONCRETA IN BASE ALL' ARTT. 18 DEL D.P.R. 01 FEBBRAIO 1986 , N. 13 E ALL' ARTT. 29 DEL D.P.R. 268/87 , NELLA RICEZIONE PREVENTIVA, COSTANTE E TEMPESTIVA, DEL MATERIALE RELATIVO ALLE MATERIE SEGUENTI:

- IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- I PROGRAMMI D' INVESTIMENTO;
- LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ;

- GLI ORGANI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
 - LA POLITICA DEGLI ORGANICI E DEGLI AFFARI DEL PERSONALE;
 - I PIANI DI PRODUTTIVITA', I PROGETTI ED I PROGRAMMI, NONCHE' GLI INCENTIVI PER L'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
 - IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO;
 - E QUANTO ALTRO L'AMMINISTRAZIONE RITENGA DI DOVER FAR CONOSCERE.
03. SU TALI MATERIE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUDETTE HANNO FACOLTA' DI PARERE NON VINCOLANTE PER L'AMMINISTRAZIONE ATTA DA ESPRIMERSI IN FORMA SCRITTA ENTRO 07 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI.
04. IL DIRITTO D'INFORMAZIONE NON ESCLUDE QUELLI RICONDUCIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTRODOLTA AGLI ARTT. 03 E 14 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 E RESI ESECUTIVI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI RECEPITI IN DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
05. I DIRITTI DI INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SONO A TITOLO IN QUANTO ATTO DOVUTO PER L' AMMINISTRAZIONE.

TITOLO 02 - GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO 05

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 32

GLI ORGANI DEL COMUNE

01. SONO GLI ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.
02. IL CONSIGLIO E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.
03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.
04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, UFFICIALE SANITARIO.

SEZIONE 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 33

ELEZIONE DEL CONSIGLIO

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 34

SCIoglimento DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PER I MOTIVI E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTT. 39 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 ,

N. 142 .

ART. 35

RIMOZIONE DEL SINDACO, DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, IL SINDACO I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E/O GIUNTA, POSSONO ESSERE RIMOSI, QUANDO COMPIONO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982 , N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA'.

03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 , N. 55 .

ART. 36

RESPONSABILITA'

01. PER GLI AMMINISTRATORI, PER IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI PER I SERVIZI SOCIALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI

VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO E SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

03. L' AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN 05 ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI NONCHE' DEI DIPENDENTI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 37

DIRITTO D'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DELLE AZIENDE, ISTITUZIONI O LORO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E NOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. SE LO RICHIEDE UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL

REGOLAMENTO.

05. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE HA DIRITTO AD OTTENERE DAL SEGRETARIO COMUNALE COPIE DI ATTI E DOCUMENTI CHE RISULTANO NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, IN ESENZIONE DI SPESE.

06. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI PERCEPITI.

ART. 38

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

- A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
- B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;
- C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
- E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- G) L'ISTITUZIONE L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FUNZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI.
- H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTE ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO UNA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO E DI ALTRI FUNZIONARI;
- N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI;
- O) L'ELEZIONE DEL " DIFENSORE CIVICO " , IL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO E UNA DOTAZIONE ORGANICA.

02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA

DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA ALTRESI' NON SI PERVENGA A DECISIONE VI SARA' L' INVIO DI UN COMMISSARIO IN SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI OMISSIVI IN BASE ALL' ARTT. 48 DELLA CITATA LEGGE 142/90 .

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ART. NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA IL COMUNE E' COLLOCATO IN ZONA MONTANA RICONOSCIUTA DALLA LEGGE REGIONALE, PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 39

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE E RELATIVAMENTE AGLI AFFARI ISTITUZIONALI AD AMMINISTRATIVI. AL BILANCIO E ALLO SVILUPPO ECONOMICO; ALL'URBANISTICA E ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO NONCHE' AI LAVORI PUBBLICI; AI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO; PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.

02. EVENTUALI ALTRE COMMISSIONI POSSONO ESSERE ISTITUITE PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN FORMA DIVERSA DALLA GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLA COMMISSIONE E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

SEZIONE 02

LA GIUNTA MUNICIPALE

ART. 40

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI 04 ASSESSORI.

02. PUO' ESSERE ELETTO ALLA CARICA DI ASSESSORE N. 01 CITTADINO DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI.

ART. 41

ELEZIONE SINDACO E GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO - SALVO IL CASO DI CUI AL COMMA 02 ARTT. 39 - SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI,
CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 ,
COMMA 01 , LETT. B, N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA PRIMA SEDUTA DOPO LE CONSULTAZIONI ELETTORALI, PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI CONSIDERA QUELLO CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI PREFERENZA.
07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DELL'ESECUTIVO DURANTE IL QUINQUENNIO SONO SEMPRE PRESIDUTE DAL SINDACO.
08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.
09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

ART. 42

COMPETENZA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO, E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI E DIRETTIVI OVVERO APICALI.
02. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO A NOVEMBRE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.
03. QUANDO (1/5) DEI CONSIGLIERI COMUNALI NE FACCIANO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA CON L'INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE ENTRO 10 GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DI GIUNTA PER LE MATERIE SOTTO ELENCAE, TALI DELIBERE SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELL'ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE:
- A) ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI;
 - B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI ED A TERZI;
 - C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.
04. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PER PRESUNTI VIZI DI INCOMPETENZA O DI CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL

CONSIGLIO, (1/5) DEI CONSIGLIERI PUO' CHIEDERE L'INVIO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI TALI ATTI.

05. CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, DELL'ADOZIONE DELLE DELIBERE DI CUI AL COMMA 05 E' DATA COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPI CONSILIARI.

06. NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI.

SEZ. 03

IL SINDACO

ART. 43

COMPETENZA E FUNZIONI

01. IL SINDACO RAPPRESENTA L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALTRESI' ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

03. IL SINDACO E', INOLTRE, COMPETENTE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALL'ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI. 04 IN CASO DI INOSSERVANZA DAGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 412 E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO COMUNICATO AL CONSIGLIO PER LA PRIMA ADUNANZA. IN CASO NON PERVENGA A DECISIONE, IL CO.RE.CO. ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI 60 GIORNI, I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI NECESSARI, PREVIA COMUNICAZIONE DEL SINDACO.

06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.

07. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI, A TRACOLLO DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 44

SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI

REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATIGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI, CHE MINACCIA L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. IL " SOSTITUTO " DEL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO PREVISTE ISPEZIONI PREFETTIZIE PER ACCERTAMENTO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

06. NELLE MATERIE PREVISTE DALLE LETTERE A) , B) , C) E D) DEL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO, NONCHE' DELL'ARTICOLO 10 DELLA CITATA LEGGE 142/ 1990 , IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE (PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI) , NELLE FRAZIONI E NELLE CONTRADE.

07. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIE AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

08. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.

09. OVE IL SINDACO O IL SUO SOSTITUTO O IL SUO DELEGATO NON ADOTTI PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

ART. 45

SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO PROGRAMMATICHE-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA

GIUNTA

IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 46

REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE - A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI - UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

- A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
- B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI DEI COMMERCIALISTI;
- C) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. EGLI DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE. PARTECIPA DI DIRITTO ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D'INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AL CONTO CONSUNTIVO.

04. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

05. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. AL REVISORE DEI CONTI SPETTA LO STESSO COMPENSO PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA.

TITOLO 03

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

CAPO 05

UFFICI E SERVIZI

ART. 47

CONTABILITA' PER CENTRI DI COSTI

01. L'AUTONOMIA STATUTARIA COSTITUISCE FACOLTA' DELL'ENTE DI DOTARSI DI UNA CONTABILITA' PER CENTRI DI COSTO DI TIPO COMMERCIALE SULLA BASE DEGLI ARTICOLI 2424, 2425, 2425 BIS E SEGG. DEL C.C.
02. TALE CONTABILITA' PARALLELA CONDUCE AD UN CONTO ECONOMICO A COSTI, RICAVI E RIMANENZE PER L'ESAME REALE DEL COSTO DEI SERVIZI E PER UNA EFFICACE E PENETRANTE CONTROLLO DI GESTIONE SU BASE ECONOMICA.
03. IL REGOLAMENTO PER LA CONTABILITA' PARALLELA DOVRA' PREVEDERE I CRITERI DEL BUDGET-CONTROL E DEL BUDGET-PROGRAM SECONDO I PRINCIPI DELLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PER CENTRI DI COSTO.

ART. 48

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:
 - A) IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.
 - B) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA', ED ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL'ENTE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI.
02. I REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA 01 LETTERE A) E B) DISCIPLINANO ALTRESI' L'ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI DIRETTIVI TITOLARI DI COMPETENZE IN UNITA' ORGANIZZATIVE O AMMINISTRATIVE, COMUNE DENOMINATORE, DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE E STABILISCONO LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E GLI STESSI.
03. SPETTA AI DIRIGENTI ED AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI, LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATI DAI REGOLAMENTI CHE SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AI FUNZIONARI RESPONSABILI.
04. SPETTANO AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI TUTTI I COMPITI, COMPRESA L'ADOZIONE DI ATTI, CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, E CHE LE LEGGI E IL PRESENTE STATUTO ESPRESSAMENTE NON RISERVINO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE.
05. I FUNZIONARI DIRETTIVI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.
06. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTRA SPECIALIZZAZIONE, PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERA MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.
07. GLI INCARICHI DI DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI OVVERO DEI SETTORI DI ATTIVITA' POSSONO ESSERE CONFERITI A TEMPO DETERMINATO PER

03 O 05 ANNI, CON LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO, E COMUNQUE A CONDIZIONE CHE SE NE RAVVISANO LA OPPORTUNITA' E LA CONVENIENZA. IL RINNOVO DI TALI INCARICHI E' DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, CHE CONTIENE LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI DAL DIRIGENTE FUNZIONARIO DIRETTIVO NEL PERIODO CONCLUSOSI, IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, NONCHE' AL LIVELLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA RAGGIUNTO DAI SERVIZI DELL'ENTE DA LUI DIRETTI. L'INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI RISULTI INADEGUATO.

08. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO

DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL' ARTT. 2229 DEL C.C. OPPURE DI ALTRO VALORE IN BASE ALL' ARTT. 2222 C. ALL'ARTT. 2222 C. C. .

09. I REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO SONO TENUTI A CONSIDERARE CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' DISCIPLINATO CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 . IN OGNI CASO, IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI E' RISERVATA AL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO D'IMPIEGO COL COMUNE, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DELLE GARANZIE DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI. SEMPRE CON REGOLAMENTO SULLA BASE DELLE LEGGI VIGENTI, RIMANE ASSEGNATA AL COMUNE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA COESISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.

10. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 LETT. A) DEL PRESENTE ARTICOLO DISCIPLINA LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

11. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DELL'ENTE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE PRESENTI NELL'ENTE E FRA QUELLE RICONOSCIUTE AI SENSI DELL' ARTT. 08 DEL D.P.R. 23 AGOSTO 1988 , N. 395 .

12. LE NORME DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 49

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE, CON RUOLO E COMPITI DI ALTRA DIREZIONE, ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI FUNZIONARI DEI QUALI COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO

L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

02. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

03. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEL FUNZIONARIO DEL SETTORE O SERVIZIO COMPETENTE, ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI, A TAL FINE NECESSARI.

04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI.

05. ESERCITA, OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMA, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI:

A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE.

B) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE;

C) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

E) SOVRAINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

F) HA POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

G) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

ART. 50

PARERI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHiesto, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI

SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. NEL CASO IL COMUNE TEMPORALMENTE NON ABBIA IL FUNZIONARIO O I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

03. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

04. I SEGRETARI SONO RESPONSABILI DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

ART. 51

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E L'ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, E A MEZZO DI ISTITUZIONE A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALI.

04. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 52

L'ISTITUZIONE

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UN'APPOSITA ISTITUZIONE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA DI GIUNTA.

05. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE PUO' ESSERE UN DIPENDENTE COMUNALE O UN FUNZIONARIO NON DIPENDENTE.

06. AL DIRETTORE E AL RESTANTE PERSONALE RELATIVO ALL'ORGANICO DELLA ISTITUZIONE SI APPLICANO GLI ACCORDI DI COMPARTO DI CUI ALL'ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 COME PER GLI IMPIEGATI DEL COMUNE.

07. LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LA DISCIPLINA, LA FORMAZIONE DEL RAPPORTO E LA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE E' DEL TUTTO ANALOGO A QUELLO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE.

08. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL PRESIDENTE O SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL DIRETTORE E DA UN DIPENDENTE

ESTRATTO A SORTE TRA I DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE. TALE ESTRAZIONE AVVERRA' OGNI TRIENNIO.

09. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA 07 MEMBRI SU PROPOSTA DEL SINDACO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DI VOTI NEL RISPETTO PROPORZIONALE DELLA MINORANZA - E DURA IN CARICA 03 ANNI. DAL SENO DEL CONSIGLIO D`AMMINISTRAZIONE SI ELEGGE IL PRESIDENTE ENTRO 45 GIORNI DALL`AVVENUTA ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO.

10. IL PRESIDENTE, DOPO ELETTO, GIURA NELLE MANI DEL SINDACO CON LA FORMULA DI CUI ALL` ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957 , N. 03

11. I MEMBRI DEL CONSIGLIO D`AMMINISTRAZIONE, POSSONO ESSERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE RAPPRESENTATIVI DI FORMAZIONI SOCIALI O ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

12. LA CARICA DI PRESIDENTE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

13. LA REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE CON LA STESSA PROCEDURA DELL`ELEZIONE.

14. IN CASO DI DIMISSIONI, VACANZA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REINTEGRAZIONE DELL`ORGANO COLLEGIALE CON LE STESSA PROCEDURE E CRITERI PER L`ELEZIONE.

15. DOPO LA SCADENZA DEL TRIENNIO E FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D`AMMINISTRAZIONE IL VECCHIO CONSIGLIO RESTA IN CARICA PER PRINCIPIO DELLE PROROGATIO E PER L`ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

16. I COMPENSI DEI CONSIGLIERI D`AMMINISTRAZIONE SONO UGUALI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUELLI DEL PRESIDENTE UGUALI A QUELLI DEL SINDACO.

ART. 53

ADEMPIMENTI DEL COMUNE

01. IL COMUNE CON DELIBERA DI COSTITUZIONE DELL`ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI ADOTTA GLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, COSTITUITO DAI BENI MOBILI ED IMMOBILI ED IL CAPITALE FINANZIARIO;

B) APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI DELL`ISTITUZIONE;

C) APPROVA UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

D) DOTA L`ISTITUZIONE DEL PERSONALE OCCORRENTE AL BUON FUNZIONAMENTO E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI.

02. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI, AI QUALI IL CONSIGLIO D`AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE STESSA DOVRA' CONFERMARSÌ.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA, ALTRESÌ, L`OBBLIGO DEGLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI DELL`ISTITUZIONE DI CUI ALL`ELENCAZIONE DELL` ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SALVO QUANTO NON RIFERIBILE ALL`ISTITUZIONE STESSA;

B) ESERCITARE LA VIGILANZA MEDIANTE L`APPOSITO ASSESSORATO DELEGATO

AI SERVIZI SOCIALI E CON L'INTERVENTO, ALTRESI', DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, CHE RELAZIONERANNO ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUANTO SI RENDESSE NECESSARIO;

C) VERIFICARE IN GIUNTA PRIMA ED IN CONSIGLIO COMUNALE POI I RISULTATI DELLA GESTIONE SULLA BASE DI APPOSITA RELAZIONE DI CUI ALLA LETT. B) PRECEDENTE;

D) PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI CON IL BILANCIO COMUNALE.

04. L'ISTITUZIONE E PER ESSA GLI ORGANI PREPOSTI, DEVE INFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'. ESSA HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

05. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA ANCHE LE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI.

ART. 54

AZIENDE SPECIALI

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE CHE RISPETTERA' NELLA ELEZIONE LA COMPOSIZIONE ED I DIRITTI DELLE MAGGIORANZE E MINORANZE. IL DIRETTORE E' SCELTO SU UNA ROSA DI TRE MEMBRI DI COMPROVATA E DOCUMENTATA ESPERIENZA. IL PRESIDENTE E' ELETTO NEL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

04. IL REGOLAMENTO AZIENDALE E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

05. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE; CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

06. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.

07. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E DISCIPLINE PER LE AZIENDE SPECIALI SONO STABILITE DALLA LEGGE VIGENTE.

ART. 55

ALTRE FORME DI GESTIONE

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI LA OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, LA ECONOMICITA' E L'EFFICACIA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI:

- A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;
 - B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O ENTI LOCALI DIVERSI;
 - C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA;
 - D) L'UNIONE DEI COMUNI.
03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SU PROPOSTA DEL SINDACO SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 56

COOPERAZIONE PROVINCIA E COMUNE

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.
02. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.
03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO' - OVE LO RITENGA UTILE E NECESSARIO- SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRA-COMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.
04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D'INTESA CON LA PROVINCIA PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO AGLI ARTICOLI 49 E SEGG.

ART. 57

PROPOSTE DEL COMUNE ALLA PROVINCIA

01. IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE IN PREVISIONE DEL BILANCIO PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.
02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSE DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

TITOLO 04

DECENTRAMENTO

CAPO 08

FORME DI DECENTRAMENTO

ART. 58

FRAZIONI E CONTRADE

01. IL COMUNE AI FINI DEL DECENTRAMENTO ISTITUISCE, QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, DI CONSULTAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE, NONCHE' DI ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DAL COMUNE.
- A) LE FRAZIONI.

B) LE CONTRADE;

02. SONO RICONOSCIUTE CONTRADE QUELLA DI FERRAMONTI E LE CASELLE.

03. L'INDIVIDUAZIONE, LA ORGANIZZAZIONE, E LE FUNZIONI DELLE FRAZIONI E DELLE CONTRADE SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

04. I RELATIVI ORGANI, RAPPRESENTANO LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI DELLE FRAZIONI E DELLE CONTRADE STESSE NELL'AMBITO DELL'UNITA' DEL COMUNE E SONO ELETTI A SUFFRAGIO DIRETTO, SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL REGOLAMENTO.

05. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, E CIOE' STATO CIVILE ED ANAGRAFE, MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA, NONCHE' DI PUBBLICA SICUREZZA O DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA E DI SICUREZZA IN GENERALE NONCHE' DI VIGILANZA ED ORDINE PUBBLICO, PUO' ESSERE DELEGATO NELLE FRAZIONI E NELLE CONTRADE A CURA DEL SINDACO STESSO, UN CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 59

ATTRIBUZIONI

01. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DELLE FRAZIONI E DELLE CONTRADE DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. IL REGOLAMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DEVE CONTENERE LE NORME RIGUARDANTI:

A) LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLE FRAZIONI E CONTRADE.

B) LE MODALITA' PER L'ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE.

C) LE MODALITA' ED I CRITERI VOLTI A DEFINIRE I RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI E CON LE ISTITUZIONI, ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA CON DELIBERE, ALTRESI', LA SEDE E I MEZZI NECESSARI ALLA ATTIVITA' E AI SERVIZI DELLE FRAZIONI E CONTRADE.

TITOLO 05

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 60

FINANZA E CONTABILITA'

01. LE MATERIE RELATIVE ALLE FINANZE E ALLA CONTABILITA' SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO, SALVO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 61

CONTROLLI

01. IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 AI CAPI 11 E 12 , NONCHE' DALLE DISPOSIZIONI DELL'APPOSITA LEGGE REGIONALE.

ART. 62

APPROVAZIONE STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

03. LO STATUTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO. E' INVIATO A CURA DEL COMUNE ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

04. ESSO E', ALTRESI', AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 63

NORMA TRANSITORIA

01. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

ART. 64

ENTRATA IN VIGORE LO STATUTO ENTRO IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

ART. 65

REVISIONE STATUTO

01. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

02. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.